



***Emergenza epidemiologica da COVID-19
Unità di Crisi Regionale
ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020***

LINEE GUIDA

MISURE DI SICUREZZA PRECAUZIONALI

per **IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE e DI LINEA**

OSSERVAZIONI E RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

AGGIORNAMENTO: 9 MAGGIO 2020

Quale premessa generale, si fa osservare che le linee guida emesse dalla Regione Campania in data 01/05/2020 risultano in linea con il **DPCM 26 aprile 2020**, con particolare riferimento agli allegati n. **8** e n. **9** – che è da ritenersi parte integrante delle stesse – con il **Protocollo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20/3/2020**, relativo alla regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro nel settore dei trasporti e della logistica, con le **Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID19**, emanate in data **25/4/2020**, dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nonché con quanto richiamato nella **nota prot. n. 14916 del 29/04/2020 del Ministero della Salute**, avente ad oggetto “indicazioni per la rimodulazione al trasporto pubblico collettivo terrestre, nell’ottica della ripresa del pendolarismo, nel contenuto dell’emergenza da SARS-COV-2”.

- **L’ordinanza n. 41 dell’1/5/2020 al punto 4) prevede: “E’ fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui all’art. 16, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd mascherine) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio regionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tali ultimi casi, laddove possibile, ne è comunque raccomandato l’utilizzo sotto**

stretta sorveglianza dei soggetti all'uopo titolati". Si chiede la possibilità di applicare quanto previsto al punto 4 dell'ordinanza n. 41 per le persone con disabilità anche nelle località di servizio dei mezzi pubblici e a bordo treno, bus, metropolitane e traghetti.

Nel ribadire quanto riportato al punto 4 dell'ordinanza n. 41 del 01/05/2020, si conferma che i soggetti, con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, non sono obbligati ad indossare la stessa anche nelle località di servizio (stazioni/fermate/aree di imbarco, ecc.) e a bordo dei mezzi di linea e non. Si ribadisce, altresì, e ove possibile, il rispetto del distanziamento sociale.